

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA TORRE
ANNUNZIATA****ORDINANZA 15/2023****“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA”.**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre Annunziata,

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2. della Legge n. 172/2003 anzi richiamata;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione delle direttive 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172”;

VISTO il D.M. 29.07.2008 n.146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”;

VISTO il D.M. 26 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico" modificato con D.M. 15 luglio 1974;

VISTO il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n. 260142 del 20 febbraio 1993, "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.436 “Attuazione della direttiva n.94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto”;

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, n. 963;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 mantenuto in vigore dal comma 4 dell’articolo 25 del precitato D. Lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Dispaccio n. 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "wind surf";

VISTA la Circolare n. 254 serie II^a del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare";

VISTI i Dispacci n. 261598 e n. 260258 rispettivamente in data 02 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;

VISTO il Dispaccio n. 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Naviglio - Divisione VI^a Nav/Dip, relativo al Traino sci nautico per conto terzi";

VISTO il Dispaccio n. 260268 in data 10 marzo 1993, dell'allora Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;

VISTA la Circolare 14 aprile 1997 n. 262584 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2023, in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata;

PRESO ATTO che a seguito della consultazione avviata con nota prot. n. 2557 del 07.04.2023 nei confronti del Comune di Torre Annunziata nonché delle associazioni nautiche nazionali, delegazioni locali, dei Circoli nautici e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio di giurisdizione di questo Comando, con invito a formulare le eventuali proposte e/o osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 9, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, in merito all'emananda Ordinanza, non sono pervenute osservazioni;

VISTO l'art. 27 del D. Lgs. 171/2005 e valutato opportuno compendiare in un unico provvedimento le disposizioni, come recate nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza, per disciplinare le attività nautico - ricreative;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione, e 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

VALUTATO che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha inteso disciplinare, con il Decreto Ministeriale 01 settembre 2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 in data 15.01.2022, i temi della locazione e del noleggio dei natanti da diporto sopra evidenziati;

RITENUTO necessario alla luce delle mutate esperienze e delle modifiche normative nel tempo intervenute, aggiornare la disciplina delle attività nautico -diportistiche, incluso la materia della locazione e noleggio di natanti da diporto, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

RITENUTO altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

ORDINA

Articolo 1

(Premessa)

È approvato e reso esecutivo l'annesso **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA”** (di seguito solo **“Regolamento”**).

Articolo 2

(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza e l'annesso Regolamento si applicano nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre Annunziata (costa compresa tra Punta Oncino e la bisettrice della foce del fiume Sarno inclusi).

Articolo 3

(Deroghe)

1. Eventuali richieste di deroga alle disposizioni dell'annesso Regolamento, opportunamente documentate e motivate, saranno valutate da questa Autorità Marittima, tenuto conto della prioritaria esigenza di dover garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, è punito ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Codice della Nautica da diporto (D. Lgs. 171/2005 in premessa richiamato).

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente Ordinanza per **“unità da diporto”** valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, recante il Codice della Nautica da diporto summenzionato.
2. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti all'esercizio delle attività diportistiche, alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Campania e/o dai Comuni costieri in materia di demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente

previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, e in particolare, al Decreto Legislativo 18.07.2005, 171 ed al D.M. 29.07.2008 n.146 sopra richiamati.

3. Il Regolamento, allegato alla presente Ordinanza, entra in vigore dal giorno di pubblicazione. A tale data sono abrogate le eventuali disposizioni contenute in proprie Ordinanze, che siano in contrasto o comunque incompatibili con il presente provvedimento.

Torre Annunziata, data protocollo

IL COMANDANTE
Torre di Vascello (CP)
Firmato Digitalmente da:
ALESSANDRA VAUDO
Alessandra VAUDO
(DOCUMENTO ELETTRONICO FIRMATO
DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.A.D.)
In Data/On Date:
lunedì 15 maggio 2023 12:26:40



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA

TORRE ANNUNZIATA

Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1

(Limiti di navigazione nei porti, nelle rade e negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Torre Annunziata)

- 1) Nello specchio acqueo del porto di Torre Annunziata tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.
- 2) Fermo restando quanto previsto in ulteriori provvedimenti normativi anche di questa Autorità Marittima, nonché nelle successive disposizioni di questo Regolamento in merito alle attività in esso disciplinate, nello specchio acqueo del porto di Torre Annunziata è vietato:
 - a. effettuare la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio se non negli specchi acquei a ciò destinati con apposito provvedimento dell'Autorità competente;
 - b. effettuare la balneazione e la pesca di qualsiasi tipo;
 - c. effettuare gare o allenamenti sportivi e attività ludico-ricreative di qualsiasi genere;
 - d. navigare a vela, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica possono navigare all'interno del porto esclusivamente a rimorchio di unità a motore.
- 3) Le unità da diporto in entrata e in uscita dal porto di Torre Annunziata devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili/commerciali e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
- 4) Fatti salvi gli ulteriori divieti contenuti nel successivo articolo 2, relativi al periodo di vigenza della zona di mare riservata alla balneazione nonché gli ulteriori divieti previsti per le singole attività disciplinate dal presente Regolamento, nei 100 metri dalle coste a picco e 200 metri dalle spiagge o scogliere basse, l'utilizzo di tavole sospinte dal moto ondoso nonché di tavole con vela o aquilone può avvenire solo in specchi acquei liberi da bagnanti.
- 5) Fatti salvi gli ulteriori divieti contenuti nel successivo articolo 2, relativi al periodo di vigenza della zona di mare riservata alla balneazione nonché gli ulteriori divieti previsti per le singole attività disciplinate dal presente Regolamento, nei 100 metri dalle coste a picco e 200 metri dalle spiagge o scogliere basse, tutte le unità da diporto, comprese le

moto d'acqua e simili, devono navigare con velocità ridotta al minimo e prestando particolare attenzione alla presenza di bagnanti, dai quali deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 50 metri.

- 6) Tutte le unità da diporto, durante la navigazione, devono tenere una velocità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare.
- 7) A tutte le unità da diporto è inoltre fatto divieto di:
 - a. sostare ed ancorare ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dall'imboccatura del porto di Torre Annunziata;
 - b. navigare, sostare e ancorare a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e a meno di 300 (trecento) metri dalle navi militari alla fonda;
 - c. navigare a meno di 100 (cento) metri da segnali che indicano la presenza di subacquei e bagnanti;
 - d. navigare, sostare e ancorare a meno di 100 (cento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura regolarmente segnalati;
 - e. avvicinarsi a meno di 500 (cinquecento) metri da eventuali aeromobili/elicotteri in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
 - f. navigare in prossimità di foci dei fiumi e di canali navigabili;
 - g. ormeggiare utilizzando boe e/o gavitelli in assenza di apposita autorizzazione.
- 8) Restano fermi i divieti e limiti previsti dalle specifiche disposizioni di questo Regolamento, relative allo svolgimento delle attività ludico sportive ed all'utilizzo dei piccoli natanti.

Articolo 2

(Limiti di navigazione negli specchi acquei riservati alla balneazione)

- 1) Fatti salvi i divieti e limiti contenuti nel precedente articolo 1, nelle ulteriori disposizioni contenute nel presente Regolamento, in relazione alle attività disciplinate, nonché nell'Ordinanza di sicurezza balneare di questa Autorità Marittima n.14/2023, negli specchi acquei riservati alla balneazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), durante la stagione balneare, il cui periodo temporale è determinato dall'Ente competente con autonomo provvedimento:
 - a. è vietata la navigazione, il transito, l'ormeggio o l'ancoraggio con qualsiasi unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, compresi Wind-surf, Kite-surf e ogni altro simile mezzo che sia dotato di vela/aquilone ovvero dispositivi con motore - ad eccezione di natanti di piccole dimensioni privi di motore o vela, quali ad esempio canoe, jole, pattini, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, i quali possono navigare nella zona di mare riservata alla balneazione esclusivamente con rotta per quanto più possibile perpendicolare alla costa e senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione, a distanza di sicurezza dai bagnanti;
 - b. l'eventuale transito è permesso solo in presenza di appositi corridoi di lancio all'uopo autorizzati secondo le prescrizioni previste nel Capo III ovvero secondo le specifiche disposizioni relative alle singole attività disciplinate nel presente Regolamento; nelle zone di mare prospicienti le coste a picco è permesso anche in assenza dei predetti corridoi di lancio, esclusivamente ai fini dell'atterraggio (es. per raggiungere campi boe e/o gavitelli in concessione, pontili e/o attracchi privati ecc.) e per casi di necessità e per il tempo strettamente necessario purché, con andatura ridotta al minimo e con rotta perpendicolare alla linea di costa, prestando particolare attenzione alla presenza di bagnanti e/o subacquei;
 - c. è vietato l'atterraggio/ammarraggio di qualsiasi tipo di velivolo o aeromobile anche con pilotaggio da remoto ed il sorvolo ad una quota inferiore a 300 (trecento) metri, salvo i casi previsti dalle vigenti norme;

- d. l'attraversamento della fascia di mare di ulteriori 50 (cinquanta) metri dal limite della zona riservata alla balneazione, è consentito solo a lento moto prestando attenzione alla eventuale presenza di bagnanti;
- e. Tutte le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 250 metri ed i 1000 metri dalle spiagge o scogliere basse e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento e in modalità tale da non compromettere la sicurezza della vita umana in mare.

CAPO II

INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Articolo 3

(Prescrizioni generali e limiti)

- 1) Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'Autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti da diporto ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le Associazioni, gli Enti e i Circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
- 2) L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
- 3) I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- 4) L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela, quali wind-surf, kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'unità di appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, munita di fischietto.

CAPO III

CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 4

(Caratteristiche tecniche)

- 1) I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti gli arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - a. ampiezza minima di metri dieci. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere

aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli Enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;

- b. profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione (collegati con sagola tarozzata) distanziati a intervalli di metri venti;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
- 2) Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
- 3) Il requisito di cui al punto a) del precedente comma 1 può essere derogato in presenza di particolari condizioni, a giudizio dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento.

Articolo 5

(Norme di comportamento)

- 1) All'interno dei corridoi è vietata la balneazione, nonché l'ancoraggio di qualsiasi unità e l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione.
- 2) Tutte le unità da diporto in entrata e in uscita devono procedere a lento moto, a velocità ridotta al minimo e mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.
- 3) Si rimanda ai successivi Capi circa la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle varie tipologie di unità da diporto.

CAPO IV

PICCOLI NATANTI PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 6

(Prescrizioni generali)

- 1) Ai piccoli natanti da spiaggia, a remi o pedali, comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole autopropulse o non autopropulse, si applicano i seguenti limiti:
- a. navigare solo in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli;
 - b. navigare entro i 300 metri dalla costa ovvero fino a un miglio ma in tale caso è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste dall'articolo 54 e dall'allegato V del D.M. 146/2008.
- 2) Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008, come riportato nella seguente tabella:

Dimensioni unità (l.f.t.)		N. Persone trasportabili
da metri	fino a metri	
0	3,50	3
3,51	4,50	4
4,51	6,00	5
6,01	7,50	6
7,50	8,50	7

8,51	9,99	9
------	------	---

CAPO V

MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER E SIMILARI)

Articolo 7

(Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata dal presente Capo è altresì soggetta alle disposizioni contenute nel Capo I ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) Per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età nonché il possesso della patente nautica.
- 3) Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE.
- 4) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 8

(Limiti e divieti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre vietato condurre la moto d'acqua:
 - a. in ore notturne;
 - b. oltre un miglio dalla costa;
 - c. per gareggiare in velocità;
 - d. per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'Autorità competente;
 - e. per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare.

Articolo 9

(Condizioni per l'utilizzo)

- 1) La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
- 2) Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.

- 3) L'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.
- 4) Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio) indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, ed un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica.

CAPO VI

TAVOLA A VELA (WINDSURF)

Articolo 10

(Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'età minima per la condotta è 14 anni compiuti ovvero 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole di vela.
- 3) La tavola a vela può essere condotta da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).
- 4) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 11

(Limiti e divieti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo di condurre il mezzo con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza
- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre vietato condurre la tavola a vela:
 - a. in ore notturne;
 - b. oltre un miglio dalla costa.
 - c. per gareggiare in velocità;
 - d. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature;
 - e. per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'Autorità competente;
 - f. per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

CAPO VII
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 12

(Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'età minima per la condotta è 16 anni compiuti.
- 3) Chi utilizza il kitesurf:
 - a. deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b. deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c. indossa permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta;
- 4) È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
- 5) Se si lascia il kitesurf incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).
- 6) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 13

(Divieti e limiti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo di condurre il mezzo con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola con aquilone ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento è inoltre vietato esercitare il kitesurf:
 - a. oltre un miglio dalla costa;
 - b. nel periodo notturno;
 - c. per gareggiare in velocità;
 - d. al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - e. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature.
- 3) l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, durante la stagione balneare, deve avvenire tramite i corridoi di lancio, secondo le disposizioni del successivo articolo 15.

Articolo 14

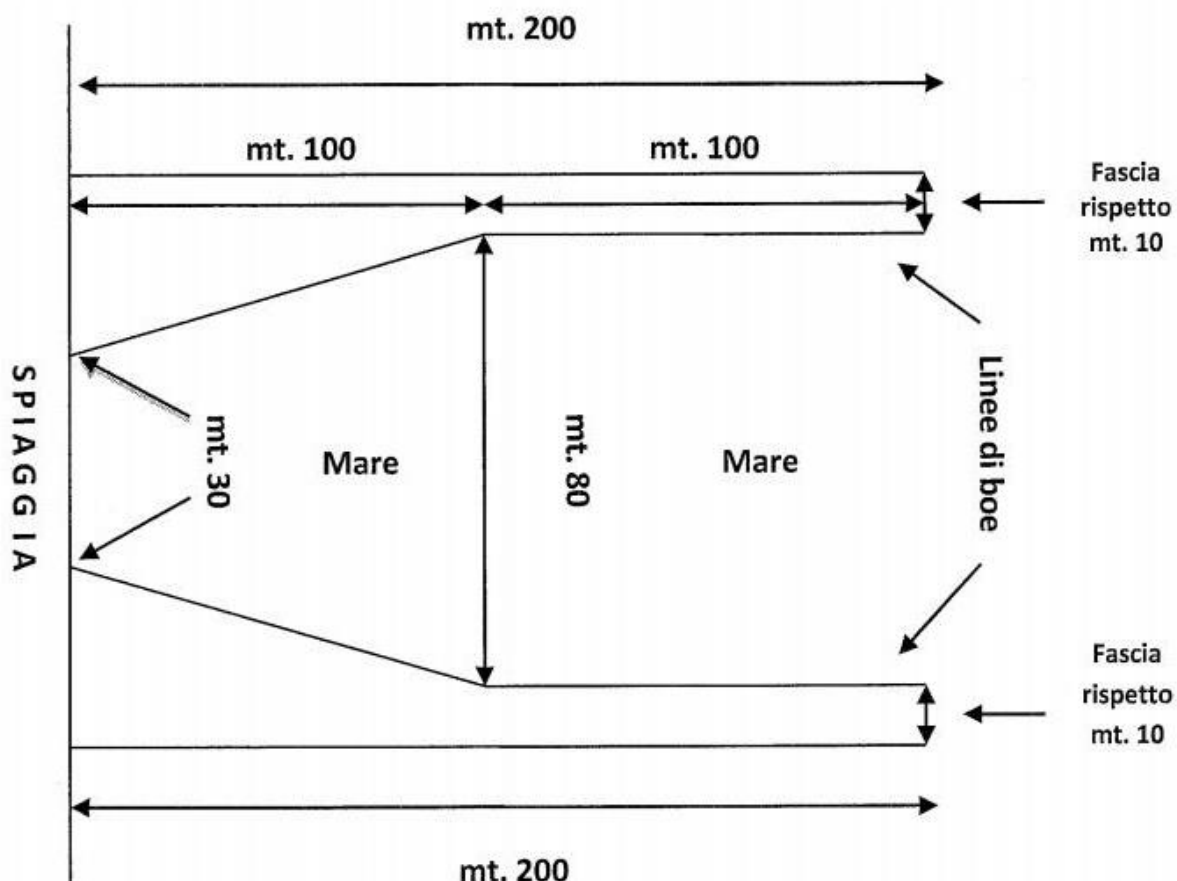
(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

- 1) Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopravvento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- 2) Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopravvento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
- 3) Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mura, sollevando il kite e rallentando l'andatura.

Articolo 15

(Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta)

- 1) Il corridoio di lancio destinato al kitesurf ha le seguenti caratteristiche:
 - a. la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di trenta metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a cento metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di ottanta metri. L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso cento metri;
 - b. devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di duecento metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di venti metri dall'altro;
 - c. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei duecento metri:
 - (1) è di colore arancione e ha un diametro di ottanta centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - (2) è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura di opportune dimensioni: "CORRIDOIO DI LANCIO - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - a. per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri dieci è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di cento metri verso mare del corridoio stesso;
 - b. tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri venti.
- 2) Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Capo III.
- 3) Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con unità a vela.
- 4) Il soggetto autorizzato dall'Autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



5) Regole di condotta:

- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
- b) nei cento metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

CAPO VIII **SCI NAUTICO**

Articolo 16 **(Prescrizioni generali)**

- 1) L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal DM 26.01.1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabili, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) Nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni:
 - a. il conduttore dell'unità trainante deve avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 - c. lo sciatore deve avere almeno quattordici anni compiuti;

- d. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire solo nelle acque libere da bagnanti e comunque a distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa;
 - e. sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
- 3) Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 ed, a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
- a. un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b. una gaffa;
 - c. per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
- 4) Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato Decreto ministeriale 26.01.1960, valgono le seguenti disposizioni:
- a. un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b. uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
- 5) Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.
- 6) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 17

(Divieti e limiti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautele tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 2) Oltre a quanto previsto dal DM 26.01.1960 e s.m.i., ed ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è vietato esercitare lo sci nautico:
- a. per gareggiare in velocità;
 - b. al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c. entro 500 (cinquecento) metri ed oltre un miglio dalla costa;
 - d. nel periodo notturno;

- e. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature.

CAPO IX

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 18

(Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento, alle norme in materia di sci nautico nonché alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale:
 - a. il conduttore dell'unità trainante deve avere 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
- 3) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
- 4) Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008.
- 5) le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e comunque a distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa, navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
- 6) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri dodici, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
- 7) La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri cinquanta;
- 8) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di centoventi piedi (pari a metri 36,30).
- 9) L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
- 10) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
- 11) L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a. di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità competente, secondo i parametri di cui al precedente art. 16, comma 4;
 - b. di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c. di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d. una gaffa;

- e. per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f. di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
- 12) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.
 - 13) Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
 - 14) Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
 - 15) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 19 (Divieti e limiti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore dell'unità trainante ha l'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'attività è praticata con diligenza e cautele tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre vietato esercitare il paracadutismo:
 - a. entro 500 metri ed oltre un miglio dalla costa
 - b. nel periodo notturno;
 - c. sorvolando qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - d. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature.

CAPO X

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI) E ATTIVITA' SIMILARI O ASSIMILABILI.

Articolo 20 (Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento, alle norme in materia di sci nautico nonché ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve avere 18 anni compiuti ed essere in possesso di patente nautica corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo.
- 3) Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità

del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.

- 4) Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
- 5) L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V del DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a. di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b. di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c. di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d. di una gaffa;
 - e. per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f. di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
- 6) L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
- 7) Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
- 8) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
- 9) La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio.
- 10) Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
- 11) L'attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione secondo le disposizioni del Capo I e III, deve avvenire attraverso apposito corridoio di lancio all'interno del quale può transitare un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
- 12) La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.
- 13) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 21

(Divieti e limiti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautele tali da non

compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre fatto divieto di esercitare l'attività:
- a. per gareggiare in velocità;
 - b. al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - b. entro 500 (cinquecento) metri ed oltre un miglio dalla costa;
 - c. nel periodo notturno;
 - d. insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - e. utilizzando la moto d'acqua o similare per il traino.
 - f. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature.

CAPO XI

JETLEV FLYER – FLYBOARD E SIMILARI

Articolo 22 (Definizioni)

- 1) Ai fini del presente Capo per JETLEV e similari si intende un galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che l'apparato jet espelle permettendo all'utilizzatore di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- 2) Ai fini del presente Capo per FLYBOARD e similari si intende un apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva può essere gestita tramite comandi a mano o da altra persona che mantiene la condotta della moto d'acqua.

Articolo 23 (Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer/flyboard da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XIV.
- 3) I soggetti che svolgono tali attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile

verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

- 4) La cessione in uso a terzi del solo apparato jet vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del flyboard, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al Capo XIV, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.

Articolo 24 **(Requisiti e condizioni)**

- 1) L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ed in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del jetlev flyer/flyboard.
- 2) Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, per l'utilizzo del jetlev flyer/flyboard:
 - a. il conduttore deve avere 18 anni compiuti e deve essere in possesso di patente nautica, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice della nautica da diporto, salvo, per il flyboard, il caso in cui a bordo vi sia persona munita del predetto titolo abilitativo alla conduzione del mezzo, in tal caso l'utilizzatore deve avere almeno 16 anni compiuti;
 - b. il conduttore/utilizzatore deve rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - c. il conduttore/utilizzatore deve indossare una cintura di salvataggio o altro idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
- 3) L'attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione durante la stagione balneare, è consentito tramite appositi corridoi di lancio facendosi spingere, nel caso del jetlev flyer, dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 25. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- 4) Al di fuori del periodo di vigenza della zona di mare riservata alla balneazione, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 25 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- 5) In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il jetlev flyer/flyboard deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore- locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare.

Articolo 25 **(Divieti e limiti)**

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, l'utilizzatore ha l'obbligo di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautele tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre fatto divieto di utilizzo del JETLEV/FLYBOARD (e similari):
 - a. per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acquea;
 - b. nel periodo notturno;
 - c. entro 250 (duecentocinquanta) metri ed in ogni caso è vietato al di fuori di specchi acquei di adeguata profondità per l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura, di raggio di almeno 50 metri regolarmente autorizzati ai fini demaniali marittimi;
 - d. oltre un miglio dalla costa;
 - e. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 metri delle loro imboccature.

CAPO XII

IDROBIKE / E-BIKE

Articolo 26

(Prescrizioni generali)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'esercizio dell'attività di locazione o noleggio delle Bike da parte di Società sportive, Scuole, sodalizi nautici, Circoli sportivi, Associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XIV.
- 3) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 27

(Requisiti e condizioni)

- 1) Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore delle idrobike/e-bike:
 - a. rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - b. durante la stagione balneare, nelle zone di mare riservate ai bagnanti, effettua la partenza e l'atterraggio esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio, mantenendo la bike in dislocamento e non in planata sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 28. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 28

(Divieti e limiti)

- 1) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, il conduttore ha l'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautele tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 2) Oltre ai divieti e limiti contenuti nel Capo I del presente Regolamento, è inoltre fatto divieto di esercitare l'attività:

- a. nel periodo notturno;
- b. oltre un miglio dalla costa;
- c. per gareggiare in velocità;
- d. al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguendo a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- e. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle loro imboccature.

CAPO XIII

SEABOB E DISPOSITIVI SIMILARI

Articolo 29

(Requisiti e condizioni)

- 1) Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzo del seabob e similari è permesso alle seguenti condizioni:
 - a) Il conduttore deve avere 14 anni compiuti;
 - b) Il dispositivo deve essere tarato con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore a 2,5 metri di profondità;
 - c) presenza massima di due apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - d) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che permetta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida.

Articolo 30

(Limiti e divieti)

- 1) L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'utilizzo del seabob è autorizzato solo in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate.
- 3) Fatti salvi i limiti e divieti contenuti nel Capo I, l'utilizzatore ha l'obbligo di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzo del seabob deve avvenire con diligenza e cautele tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. E' fatto inoltre divieto di utilizzare il seabob e similari:
 - a. oltre un miglio dalla costa;
 - b. in ore notturne;
 - c. per gareggiare in velocità;
 - d. all'interno dei porti ed a distanza inferiore a 500 metri delle loro imboccature.

CAPO XIV

UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO OVVERO DELLE MOTO D'ACQUA A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE NONCHE' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO/RICREATIVO

Articolo 31

(rinvio alla normativa)

- 1) Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto, dei piccoli natanti (es. jole, pattini, pedalò, derive a vela, tavole autopropulse o non autopropulse ecc.) ovvero delle moto d'acqua, utilizzati per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo, nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata, trova espressa disciplina nella normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 171, in data 18/07/2005, Codice della nautica da diporto, nel D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e nel D.M. 1 settembre 2021 (GU n. 11, serie generale 15/01/2022), a cui si rimanda integralmente, nonché nel presente articolo che abroga con effetto immediato l'ordinanza n. 12/2017 del 23.05.2017 e nelle ulteriori disposizioni del presente Regolamento in relazione a specifiche attività esercitate con l'unità in locazione o noleggio.
- 2) Gli operatori commerciali che effettuano l'attività di cui al precedente comma hanno l'obbligo presentare la "Comunicazione di inizio attività", conforme all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 1 Settembre 2021, in premessa citato.
- 3) Prima di consegnare il natante o il piccolo natante ovvero la moto d'acqua, il locatore ha l'obbligo di illustrare al conduttore le disposizioni che disciplinano il settore di interesse contenute nel presente regolamento, l'Ordinanza di sicurezza balneare di questa Autorità Marittima, le ulteriori disposizioni vigenti nel tratto di mare nel quale viene effettuata la navigazione, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza se presenti a bordo.
- 4) Al fine di tutelare la sicurezza della vita umana in mare, il locatore/noleggiatore deve curare la tenuta di un registro, come da allegato 1, sul quale riportare i seguenti dati:
 - a. Generalità del contraente utilizzatore e, nel caso di noleggio di natanti, anche di chi esercita le funzioni di Comando;
 - b. Recapiti telefonici di almeno una persona presente a bordo ovvero dell'utilizzatore, per pronta reperibilità;
 - c. Numero identificativo mezzo locato/noleggiato;
 - d. Data uscita in mare;
 - e. Ora di uscita in mare;
 - f. Ora di previsto rientro.
- 5) Ulteriori disposizioni relative ai natanti utilizzati quali mezzi di appoggio alle immersioni subacquee sono contenute nell'Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 22/2017 del 01.09.2017 a cui si rimanda integralmente.

CAPO XV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 32

- 1) L'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo/ricreativo, inclusa la pesca subacquea non professionale, è disciplinato dall'Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 22/2017 del 01.09.2017, a cui si fa espresso rinvio.

CAPO XVI

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 33

- 1) Lo svolgimento di manifestazioni sportive nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata è regolato dalla propria Ordinanza n. 21/2010 del 26.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

OPERATORE COMMERCIALE: _____

REGISTRO DATI LOCAZIONE/NOLEGGIO

[illegible]